

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Geschäftsprüfungskommissionen
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch

Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti

del 18 maggio 2004 (stato 13 novembre 2007)

Le Commissioni della gestione delle Camere federali,

visti gli articoli 4 capoverso 5, 6 capoverso 5, 6a capoverso 3¹, 7 capoverso 4 e 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003² relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl),

decretano:

1. Campo d'applicazione

- a. Le presenti istruzioni sono valide per tutti i verbali e i documenti delle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) relativi ad *argomenti concernenti l'alta vigilanza*, compresi i verbali e i documenti dei loro organi dipendenti (sottocommissioni, gruppi di lavoro, gruppi di coordinamento e conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza [CPV]).
- b. Il trattamento dei verbali e di altri documenti della Delegazione delle CdG (DelCG) è disciplinato nei numeri 8, 9 e 10.

2. Redazione dei verbali

- a. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl le deliberazioni delle CdG e dei loro organi sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono resi in modo letterale, ma sono riassunti e corretti sotto il profilo linguistico.
- b. Per analogia con l'articolo 5 Oparl, il presidente dell'organo delle CdG interessato può far *verbalizzare le sole decisioni*, se le deliberazioni non sono rilevanti per la successiva ricostruzione o interpretazione di una decisione delle CdG o di uno dei loro organi.

¹ Modifica del 13 nov. 2007. Entra in vigore congiuntamente con la modifica dell'Oparl del 6 ott. 2006.

² RS 171.115



3. Modifica dei verbali

- a. Se un *membro* di una CdG desidera apportare una modifica, lo comunica in occasione dell'adozione del verbale da parte dell'organo delle CdG interessato.
- b. Se *un'altra persona* che ha assistito alla seduta desidera apportare una modifica concernente un suo intervento, il segretario competente decide in merito alla procedura da adottare. In particolare decide se la richiesta di modifica deve essere esaminata dall'organo delle CdG interessato o se può essere apportata senza ulteriori formalità. Se la suddetta persona chiede un esame formale, il presidente dell'organo interessato decide in via definitiva sulla procedura da seguire. Lo stesso vale anche se la richiesta di modifica è presentata dopo l'adozione del verbale.
- c. Se una modifica materiale è apportata a un verbale, una *correzione* su un foglio a parte è allegata al dossier. In caso di modifiche materiali rilevanti, la correzione o il verbale corretto possono essere trasmessi agli stessi destinatari della versione iniziale.

4. Distribuzione dei verbali e diritti di accesso a Extranet

- a. I verbali delle sedute delle commissioni plenarie sono distribuiti ai membri della commissione in questione, così come ai collaboratori interessati della segreteria delle CdG³. I verbali delle sedute delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro, dei gruppi di coordinamento e della CPV sono distribuiti ai membri dell'organo delle CdG interessato, così come ai collaboratori interessati della segreteria delle CdG.
- b. Le altre persone che hanno assistito alla seduta ricevono un estratto del verbale relativo alle deliberazioni a cui hanno assistito. Tali estratti sono trasmessi loro *direttamente e personalmente*.
- c. I diritti di accesso a Extranet sono conferiti alle persone di cui alla lettera a, fatti salvi gli esperti ai quali fanno capo le commissioni. Se il presidente della CdG o della sottocommissione interessata rinuncia alla messa a disposizione elettronica, ne informa i membri della commissione rispettivamente della sottocommissione.¹

5. Confidenzialità

Conformemente all'articolo 47 capoverso 1 LParl le deliberazioni delle CdG sono confidenziali. Tutti i destinatari dei verbali delle CdG sono tenuti al segreto (cfr. anche art. 8 LParl). Questo significa in particolare che essi non possono trasmettere a terzi informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 6 e 7. In tal modo si intende garantire che le persone sentite dalle CdG possano esprimersi in modo imparziale, senza che possa derivare loro un pregiudizio a causa delle loro dichiarazioni veridiche (art. 156 cpv. 3 LParl).

³ Nell'ambito delle presenti istruzioni gli esperti cui fanno capo le commissioni sono considerati alla stregua di collaboratori della segreteria delle CdG.



6. Consultazione dei verbali da parte di membri delle CdG

- a. *Il presidente di ogni CdG ha il diritto di consultare i verbali degli organi della propria commissione.*
- b. *Se un membro di una CdG desidera consultare un verbale di un organo di cui non è membro, spetta al presidente dell'organo interessato autorizzare o meno la consultazione.*

7. Consultazione dei verbali da parte di altre persone

- a. *Il presidente della CdG interessata può, se gravi motivi non vi si oppongono, autorizzare una persona non membro di una delle CdG a consultare, per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto, un verbale della sua commissione o di uno degli organi di questa (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 1 Oparl). Se del caso può chiedere il parere delle autorità federali e delle persone interessate.*
- b. *La decisione di autorizzare la consultazione del verbale è di competenza esclusiva del presidente della CdG interessata ed è definitiva. Nella sua decisione quest'ultimo prende in considerazione la protezione delle fonti, la sicurezza dello Stato e il rischio di abusi (p. es. il mancato rispetto della confidenzialità, il comportamento da querulomane), la protezione dei dati personali o la protezione di interessi privati. Il presidente della CdG interessata può anche sottoporre la consultazione a talune condizioni, quali per esempio l'anonimizzazione dei dati personali (art. 7 cpv. 6 Oparl).*

8. Verbali della DelCG

- a. *I verbali della DelCG sono consegnati esclusivamente ai membri della DelCG e ai collaboratori interessati della segreteria delle CdG. I verbali della DelCG non sono messi a disposizione in Extranet.¹*
- b. *I verbali della DelCG contenenti informazioni segrete sono redatti in un esemplare unico che i membri della DelCG possono consultare presso la segreteria delle CdG.*
- c. *Le persone sentite dalla DelCG secondo gli articoli 153 e 154 LParl hanno il diritto, su richiesta, di consultare l'estratto del verbale dell'interrogatorio che le concerne presso la segreteria delle CdG.*
- d. *Le persone sentite dalla DelCG secondo l'articolo 155 LParl (persone i cui interessi sono toccati direttamente dall'inchiesta) ricevono il verbale del loro interrogatorio per firma (art. 155 cpv. 5 LParl).*
- e. *Il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha il diritto, su richiesta, di consultare i verbali degli interrogatori di persone sentite dalla DelCG secondo l'articolo 155 LParl (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl).*



- f. Soltanto la DelCG è autorizzata a trasmettere un'informazione segreta a persone che non sono né suoi membri né collaboratori interessati della segreteria della CdG. Se necessario, essa può chiedere il parere delle autorità federali e delle persone interessate.

9. Registrazione delle deliberazioni delle CdG e della DelCG

- a. Di regola l'estensore del verbale cancella la registrazione della deliberazione immediatamente dopo l'adozione del relativo verbale.
- b. Se è stata sentita una persona che non è membro di una delle CdG o della segreteria delle CdG, la registrazione della deliberazione è conservata sino alla chiusura del dossier.
- c. Il segretario delle CdG può autorizzare a titolo eccezionale la conservazione di una registrazione per un periodo di tempo maggiore, segnatamente se ritiene che la registrazione potrà rivelarsi utile per la trattazione ulteriore del dossier o nell'ambito di ulteriori inchieste.

10. Altri documenti delle CdG e della DelCG

Secondo l'articolo 8 Oparl, le disposizioni delle presenti istruzioni relative ai verbali si applicano per analogia ai documenti prodotti dalle CdG o dalla DelCG nonché ai documenti prodotti da un'autorità, un servizio o una persona su mandato delle CdG o della DelCG.

COMMISSIONI DELLA GESTIONE

I presidenti:

Hugo Fasel,
consigliere nazionale

Hans Hofmann,
consigliere agli Stati